

DECRETO DEL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 347 - 20672/2017

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI
TORRAZZA PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE N. 13 AL
P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Torrazza Piemonte:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 87-3851 del 4 febbraio 1991 e successivamente modificato con Variante approvata con D.G.R. n. 7-2530 del 26 marzo 2001;
- ha approvato cinque Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;

- ha approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 5 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 31^{ter}, L.R. 56/77, così come modificato dalla ex L.R. n. 1/2007, la Variante Strutturale n. 8 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 30 marzo 2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 42 del 25 luglio 2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 4027/2017 del 28 luglio 2017 (pervenuto ns prot. n. 94616 del 2 agosto 2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n.VP_030/2017)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.990 abitanti nel 1971, 2.078 abitanti nel 1981, 2.194 abitanti nel 1991, 2.372 abitanti nel 2001 e 2.816 abitanti nel 2011; dati che evidenziano un andamento demografico in crescita;
- superficie territoriale di 982 ettari di pianura; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 942 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 96% del territorio comunale) e 40 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 18 ettari rientrano nella Classe I[^]. E' altresì interessato su una superficie di 3 ettari dalla presenza di "Aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 10** della Città Metropolitana di Torino denominata "CHIVASSESE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 9 "Chivasso"**, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), il quale, costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- è individuato dal PTC2 quale "Centro Storico di tipo D - di interesse Provinciale";
- insediamenti residenziali: **non è compreso** negli Ambiti di diffusione urbana definiti dal PTC2, all'articolo 22 delle N.d.A. e non è individuato dal PTC2 (art. 23 N.d.A.) tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;

- sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2; è riconosciuto come polo per la logistica con tipo di interscambio ferro/gomma;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 89 di Torrazza, n. 90 di Rondissone e n. 91 del Boschetto;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Vercelli-Novara-Milano;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia circa 44 ettari del territorio comunale interessati dalla fascia "B" del Fiume Dora Baltea;
- tutela ambientale:
 - Area Protetta regionale del Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) del Fiume Po, che interessa una superficie complessiva di 66 ettari;
 - si evidenziano, dal PTC2, 41 ettari di *Fasce perifluviali* e 26 ettari di *Corridoi di connessione ecologica*;
 - il territorio è interessato dalla presenza di numerose cave;
 - ai sensi della "*Riclassificazione sismica*" del territorio proposta dalla D.G.R. 19/01/2010, n.11-13058, il Comune è inserito in **Zona 4** di rischio;

preso atto, pertanto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Torrazza Piemonte a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 25 luglio 2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente del Comune di Torrazza Piemonte, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, ha l'obiettivo di aggiornare la previsione di Piano, di soppressione dei passaggi a livello e realizzazione di nuove infrastrutture viarie in sostituzione degli attraversamenti a raso, a seguito della redazione del Progetto Esecutivo predisposto da R.F.I. sulla base degli accordi assunti con gli Enti territoriali interessati. Il progetto, prevede la costruzione di un sottopasso parallelo all'odierno passaggio a livello posto su via Roma che si innesta su via Santa Chiara e una coppia di nuovi assi viari di tipo comunale paralleli alla ferrovia, il primo posto a nord della ferrovia tra il SUE CR.II-7 e via Berta ed il secondo posto a sud del tracciato ferroviario tra via Roma e strada Bergolo Monferrina.

Tale soluzione differisce da quella prevista nel PRGC vigente, in quanto, a seguito della redazione concertata del Progetto Esecutivo delle opere infrastrutturali, si è giunti ad una scelta progettuale volta a ridurre al minimo il consumo di suolo agricolo rispetto alla soluzione proposta dal PRGC vigente.

La Variante Parziale n. 13 propone i seguenti interventi:

Intervento 1. “Adeguamento al Progetto R.F.I.” per la soppressione dei passaggi a livello, già prevista dal Piano Regolatore vigente, con il recepimento delle modifiche sopra indicate;

Intervento 2. PEC “I GIARDINI” finalizzato ad aggiornare il Piano inserendo le modifiche apportate dal progetto infrastrutturale con le aree urbanistiche attuate tramite SUE e denominate CR.II-7 e CR.II-6.

Le modifiche proposte, aumentano la quantità complessiva a destinazione servizi e riducono di n. 1 abitanti la capacità insediativa residenziale teorica (CIRT).

La documentazione di Variante è comprensiva degli elaborati redatti dai professionisti incaricati per quanto attiene le verifiche relative all’idoneità idraulico-geologica della trasformazione urbanistica e alla compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica ed aggiorna i contenuti degli elaborati normativi e cartografici del Piano Regolatore.

La proposta di Variante attesta la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) e la “Relazione Illustrativa” contiene la verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale;

(cfr: “Relazione Illustrativa”)

dato atto che ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 *“Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela e uso del suolo)”* l’Amministrazione Comunale ha avviato la Verifica di Assoggettabilità alla VAS con procedura *“in sequenza”*, inviando la documentazione ai Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) e tra questi il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;

dato atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, ha ritenuto di non esprimere alcun parere in merito ai contenuti della Variante, trattandosi di opera pubblica;

dato atto che l'Organo Tecnico Comunale in materia ambientale, sulla scorta dei pareri pervenuti, ha ritenuto di escludere la Variante dall'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 42 del 25 luglio 2017** di adozione della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale";

dato atto che l'approvazione della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 327/2001, comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità sui terreni interessati dalle infrastrutture in progetto;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "*...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione*

medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.”;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **15 settembre 2017;**

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 29/08/2017, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente del Comune di Torrazza Piemonte, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 25 luglio 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Torrazza Piemonte, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 05/09/2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema Informativo e
Provveditorato,
Protezione Civile, Pianificazione Territoriale e
Difesa del Suolo, Assistenza Enti Locali,
Partecipate
(*Marco Marocco*)